

**FIGC****COMUNICATO STAMPA****Roma, 17 gennaio 2014****CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE****II^a SEZIONE****L.I.C.P.****RIUNIONE VENERDÌ 17 GENNAIO 2014****1. Ricorso Calc. DI GIROLAMO ROSARIO**

avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 30, commi 2, 3, 4 Statuto Federale ed 1, comma 1 C.G.S. - nota n. 1442/1172 pf12-13 GT/dl del 3.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013)

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

2. Ricorso PROCURATORE FEDERALE VICARIO

avverso l'incongruità della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla società U.C. Albinoleffe a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. seguito proprio deferimento, per le violazioni, di cui all'art. 1, comma 1 ed all'art. 22, comma 8, C.G.S., rispettivamente ascritte ai tesserati, calc. Simone Pontiggia e Sig. Roberto Servalli, in relazione alla irregolare partecipazione del calc. Pontiggia Simone alle gare di Campionato di Prima Divisione, Girone A, Savona/Albinoleffe del 1.9.2013 e Albinoleffe/Sudtirolo del 9.9.2013 - nota n. 2079/177 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 2, 3 e 4:

- **ACCOGLIE** in parte il ricorso della Procura Federale e determina in 1 punto di penalizzazione in classifica la sola sanzione inflitta alla società U.C. Albinoleffe;
- **DICHIARA ASSORBITO** il ricorso dell'U.C. Albinoleffe;
- **RESPINGE** il ricorso del Sig. Roberto Servalli.

3. Ricorso U.C. ALBINOLEFFE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni, di cui all'art. 1, comma 1 ed all'art. 22, comma 8, C.G.S., rispettivamente ascritte ai propri tesserati, calc. Simone Pontiggia e Sig. Roberto Servalli, in relazione alla irregolare partecipazione del calc. Pontiggia Simone alle gare di Campionato di Prima Divisione, Girone A, Savona/Albinoleffe del



1.9.2013 e Albinoleffe/Sudtirolo del 9.9.2013 - nota n. 2079/177 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)

4. Ricorso SIG. SERVALLI ROBERTO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 2 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 22 comma 8 C.G.S., in relazione alla irregolare partecipazione del calc. Pontiggia Simone alle gare di Campionato di Prima Divisione, Girone A, Savona/Albinoleffe del 1.9.2013 e Albinoleffe/Sudtirolo del 9.9.2013, seguito proprio deferimento - nota n. 2079/177 pf13-14/AM/ma del 5.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)

5. Ricorso RIMINI CALCIO 1912

RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione a tutto il 31.3.2014 inflitta al Sig. Ripoli Agostino seguito gara Rimini/Real Vicenza del 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)

6. Ricorso RIMINI CALCIO 1912

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Annibolotti Cristian al 31.1.2014.

avverso la sanzione della inibizione a tutto il 28.2.2014 inflitta al Sig. Annibolotti Cristian seguito gara Rimini/Real Vicenza del 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013)